

## COMMISSIONE IX

## LAVORI PUBBLICI

13.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

## INDICE

	PAG.
<b>Missione:</b>	
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i> . . . . .	3
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
Modifica di talune norme della legge 10 dicembre 1981, n. 741, in con- trasto con la legge 8 agosto 1977, n. 584 (1279) . . . . .	3
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente e Relatore</i> . . . . .	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
CHELLA MARIO . . . . .	5, 6, 7, 10
FABBRI ORLANDO . . . . .	3, 5, 10
GUARRA ANTONIO . . . . .	4
RICCIUTI ROMEO . . . . .	7
ROCELLI GIANFRANCO . . . . .	10
TASSONE MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	8, 10
<b>Votazione segreta:</b>	
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i> . . . . .	11

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 15.**

ORLANDO FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Missione.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Oreste Lodigiani è in missione, per incarico del suo ufficio.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche di talune norme della legge 10 dicembre 1981, n. 741, in contrasto con la legge 8 agosto 1977, n. 584 (1279).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche di talune norme della legge 10 dicembre 1981, n. 741, in contrasto con la legge 8 agosto 1977, n. 584 ».

Ricordo che nella seduta del 28 giugno scorso erano state illustrate alcune modificazioni al disegno di legge elaborate dal Comitato ristretto. In questa settimana ho avuto altresì alcuni incontri con esponenti della Commissione della CEE, dai quali ho avuto dichiarazioni di assenso circa l'articolazione di questo provvedimento. È stata da loro, poi, nuovamente sollecitata una rapida approvazione del provvedimento all'esame.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Fabbri. Ne ha facoltà.

ORLANDO FABBRI. Nel precisare la posizione del gruppo comunista sul provvedimento, desidero ricordare come con esso si intende adeguare la nostra legislazione alla normativa CEE in materia di appalti come indicato nella direttiva n. 305 del 1971. Il nostro paese è inadempiente da lungo

tempo e la Commissione CEE, dopo reiterati inviti, ha fatto ricorso alla corte dell'Aja. Questo ricorso sta per essere esaminato e sul nostro paese incombe il rischio, pressoché scontato, di una bruciante condanna, se non interverranno modifiche tali da eliminare le motivazioni addotte.

Il ritardo accumulato e l'imminente apertura del dibattito processuale presso l'Alta Corte dell'Aja condizionano il nostro operato: certo, dobbiamo rilevare criticamente che se ci fossimo mossi a tempo debito — il Governo si era impegnato ad operare in tal senso sin dalla approvazione della legge n. 81 del dicembre 1981 — il necessario adeguamento alla direttiva CEE poteva essere l'occasione per procedere ad una revisione complessiva ed organica della nostra legislazione in materia di appalti in generale e di procedure e modalità in particolare. Il Governo, invece, ci pare che abbia lasciato cadere questa doverosa opportunità e solo quando si è trovato con « l'acqua alla gola » si è deciso a presentare un disegno di legge, non certo idoneo a superare i contrasti rilevati dalla Commissione CEE. D'altra parte, il Governo ha del tutto ignorato l'opportunità di proporre un disegno di legge di riordinamento della complessa e purtroppo disorganica normativa in materia di appalti oggi esistente nel nostro paese.

È stata la Commissione lavori pubblici della Camera, attraverso l'iniziativa del suo presidente ed il lavoro dell'apposito Comitato ristretto, che ha cercato di introdurre in un solo provvedimento la soluzione alle esigenze che prima prospettavo. Attraverso un intervento di adeguamento rigoroso alle direttive CEE, con il quale si è sempre cercato di salvaguardare il nostro interesse nazionale, si è al tempo stesso tentato di dare una risposta positiva ad alcune questioni aperte nell'ambito del regime procedurale e dei regolamenti in materia di appalti. Il poco

tempo a disposizione ed un certo orientamento della maggioranza — anche se costruttivo e disponibile — hanno portato alla predisposizione di un provvedimento non del tutto soddisfacente, sul quale dobbiamo ancora manifestare alcune riserve, soprattutto sulla parte che attiene al grado di recepimento dello spirito della norma CEE; gli ultimi contatti avuti con i rappresentanti della Commissione CEE sembrano comunque aprire uno spiraglio positivo in questo senso.

Alcune riserve permangono anche sulla parte del provvedimento concernente le modifiche introdotte alle procedure di appalto, in particolare con riferimento alla parte della direttiva CEE che riguarda il nostro ordinamento. In proposito le nostre riserve vertono sul carattere frammentario e incompleto delle norme che si vogliono introdurre in un contesto che, invece, va organicamente esaminato e rivisto.

Dunque, se il risultato complessivo non ci soddisfa appieno, perché si poteva fare di più e meglio, tuttavia, per non rendere più problematico l'iter legislativo del provvedimento, con il senso di responsabilità che ci ha sempre contraddistinto, non presenteremo in questa sede sostanziali emendamenti con riserva tuttavia di proporre talune modificazioni in sede di discussione dell'articolato, che affideremo alla valutazione del Governo e della maggioranza.

Premesso questo, vogliamo che il provvedimento venga approvato celermente, anche se avremmo preferito un testo maggiormente rispondente alle esigenze che abbiamo fatto presenti in seno al Comitato ristretto, in particolare a quella di procedere ad una revisione dell'intero impianto legislativo riguardante gli appalti.

Il gruppo comunista non presenterà sostanziali emendamenti perché ciò renderebbe più problematico l'esame della materia e allungherebbe i tempi con la conseguenza di porre l'Italia in una posizione ancor più critica.

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, annuncio l'astensione del gruppo comunista, augurandomi che il provvedimento,

una volta approvato, sia sufficiente a superare la controversia e rappresenti una prima manifestazione della volontà del Governo a procedere in tempi brevi ad una proposta organica di riordino dell'intera materia degli appalti.

ANTONIO GUARRA. Signor presidente, onorevoli colleghi, il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale esprime un giudizio positivo su questo disegno di legge così come viene presentato alla nostra approvazione, dopo l'elaborazione di un nuovo testo da parte del Comitato ristretto.

Non vi è dubbio che quando si legifera sotto la pressione di scadenze imminenti la formulazione dei testi di legge risulta lacunosa; anche il disegno di legge di cui oggi ci occupiamo non sfugge a tale logica generale.

Forse la materia avrebbe potuto essere affrontata in modo più organico, poiché presenta molte difficoltà che non possono essere superate con tanta facilità. Riteniamo tuttavia che l'esperienza dirà se le decisioni assunte circa la nuova figura giuridica introdotta nel quadro delle previsioni sulle associazioni temporanee d'impresa si sarà dimostrata valida.

Il voto favorevole del nostro gruppo non ha il significato di un apprezzamento nei confronti del Governo e della maggioranza; esso vuole soltanto significare la nostra partecipazione alla soluzione di un problema che vede il nostro paese, purtroppo, ancora una volta soggetto passivo della giustizia comunitaria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo del Comitato ristretto. Do lettura del primo articolo.

#### ART. 1.

L'articolo 9 della legge 10 dicembre 1981, n. 741; è sostituito dal seguente:

« Nel caso di licitazione privata, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara.

Per gli appalti di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, non è consentita la scheda segreta, prevista dall'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, e l'ammissibilità di offerte in aumento deve essere dichiarata nel bando di gara».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Fabbri. Ne ha facoltà.

ORLANDO FABBRI. Signor presidente, avrei preferito una diversa formulazione dell'articolo in merito alla licitazione privata; tuttavia, poiché non vi sono altri elementi contraddittori, dichiaro che il gruppo del partito comunista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 2.

Il primo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono abrogati.

Il punto *b*) del primo comma dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è così sostituito:

« *b*) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad uno o più dei seguenti elementi, quali il prezzo determinabile anche con il metodo di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita ».

Come relatore, vorrei ricordare ai colleghi che nella redazione del testo dell'articolo 2 si è tenuto conto di rispettare il

contenuto della direttiva comunitaria più volte qui richiamata. Abbiamo inoltre ritenuto che il sistema della media, nella situazione economica del nostro paese, possa essere quello che meglio contribuisca ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fabbri. Ne ha facoltà.

ORLANDO FABBRI. Valgono anche per questo articolo le considerazioni fatte per quello precedente. Pertanto anche su tale articolo il gruppo comunista si asterrà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 3.

L'articolo 11 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui, a norma dell'articolo 5, lettera *f*), della legge 8 agosto 1977, n. 584, e delle disposizioni vigenti per gli appalti non disciplinati da detta legge, è consentita l'esecuzione di lavori complementari da parte dell'aggiudicatario dei lavori principali, l'amministrazione può autorizzare la consegna dei lavori previo parere favorevole dell'organo consultivo o deliberante in merito all'approvazione della relativa perizia.

Deve in ogni caso essere garantita la copertura finanziaria ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Chella. Ne ha facoltà.

MARIO CHELLA. Il gruppo comunista voterà a favore di questo articolo perché è pienamente aderente alle normative comunitarie e rappresenta uno snellimento delle procedure.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 4.

L'articolo 13 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, che aggiunge la lettera e) al primo comma dell'articolo 5 della legge 3 agosto 1977, n. 584, è abrogato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 5.

Nei procedimenti concorsuali per l'affidamento dei pubblici appalti non è dovuta la cauzione provvisoria prevista dall'articolo 332 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato E, dall'articolo 2 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, numero 1063, e da ogni altra disposizione.

Se l'aggiudicatario non stipuli il contratto definitivo nel termine stabilito, l'Amministrazione appaltante ne dà comunicazione entro dieci giorni al Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Qualora l'aggiudicatario sia iscritto all'Albo nazionale dei costruttori, si applicano gli articoli 20, primo comma, n. 4, c terzo comma, e 22 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Qualora l'aggiudicatario non sia iscritto a detto Albo, il Comitato centrale può disporre l'esclusione temporanea dell'aggiudicatario stesso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti, avvalendosi della medesima procedura di cui al precedente comma. L'assenza di detto provvedimento di esclusione temporanea a carico di concorrente che sia risultato aggiudicatario è accertata dall'Amministrazione appaltante dopo l'aggiudicazione.

MARIO CHELLA. Signor presidente, sono favorevole all'approvazione di questo articolo 5, anche se mi sembra che il quarto comma non sia sufficientemente chiaro e possa destare dubbi interpretativi.

PRESIDENTE. Comprendo la sua preoccupazione, ma con l'adeguamento alla normativa CEE in tema di cauzione provvisoria non potevamo non richiamare la normativa relativa all'albo nazionale dei costruttori. Al quarto comma, poiché si pone il problema delle imprese straniere non iscrivibili in tale albo, è stata trovata una formulazione che può risolvere il problema e cioè che, per l'affidamento alle società straniere, la società committente ha facoltà di chiedere l'iscrizione relativamente a qualche lavoro non portato a termine in Italia per altre committenti.

Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 6 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 6.

L'articolo 17, primo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, laddove dispone nei confronti dei ricorsi di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, l'inapplicabilità, oltre che dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 199, anche dell'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve intendersi nel senso che quest'ultimo richiamo è riferito all'articolo 20 della medesima legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

All'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è aggiunto il seguente:

« L'Amministrazione a cui il parere è rivolto deve provvedere entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Il silenzio dell'Amministrazione, decorso tale termine, equivale a provvedimento conforme al parere ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

L'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Quando si procede all'appalto delle opere di cui al precedente articolo 1 mediante licitazione privata, l'ente appaltante dà preventivo avviso della gara. L'avviso è pubblicato nell'Albo dell'amministrazione appaltante, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede e, per estratto, su uno dei principali quotidiani e su almeno uno dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante.

La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i 500 milioni di lire, viene effettuata in appositi albi dell'ente appaltante e nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede.

Qualora sussistano motivi di necessità e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo non sia superiore ad un milione di ECU, come valutato ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e non inferiore a 500 milioni, può essere effettuata in appositi albi dell'ente appaltante e nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede, ed almeno in un quotidiano della regione.

Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalità per le quali i lavori si debbano eseguire.

L'avviso di gara, di cui al primo comma, contiene:

a) l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera d);

b) la indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonché dell'importo a base di appalto — anche approssimato — quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la prestazione dell'offerta.

c) la indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;

d) la indicazione di un termine non inferiore a 10 giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara.

La richiesta di invito non vincola l'amministrazione. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, l'ente è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione ».

MARIO CHELLA. Signor presidente, riterrei opportuno aggiungere al secondo comma l'obbligo di pubblicazione, relativamente alle gare di importo minore, anche sul bollettino ufficiale della regione. Mi sembra infatti che si potrebbero creare dei problemi a livello locale che poi sarebbe difficile risolvere; situazioni di eccessivo privilegio per le ditte locali non regionali in certe situazioni geograficamente ben individuabili, possono essere pericolose.

ROMEO RICCIUTI. Si potrebbero creare dei problemi per le regioni che sono prive di un quotidiano regionale.

PRESIDENTE. Ritengo che l'articolo 7 sia formulato in modo equilibrato. La pubblicazione nell'albo dell'amministrazione appaltante, nell'albo pretorio del comune e su uno dei principali quotidiani — di cui almeno uno deve avere particolare diffusione — mi sembra una previsione sufficiente; ulteriori modalità potrebbero soltanto appesantire il procedimento.

Per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole Ricciuti, in qualità di

relatore propongo il seguente emendamento:

*All'articolo 7, terzo comma, sostituire le parole: « almeno in un quotidiano della regione », con le seguenti: « in un quotidiano a diffusione regionale ».*

Qual è il parere del Governo ?

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Favorevole, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Poiché al successivo articolo 8 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 8.

Sono a carico dell'Amministrazione appaltante tutte le spese necessarie per la pubblicazione del bando o avviso di gara relativo all'esecuzione di lavori pubblici, nonché quelle occorrenti per la pubblicazione degli estratti.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 9 nel testo del Comitato ristretto:

#### ART. 9.

L'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'Albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i

quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, vengono indicati nel bando, avviso di gara o capitolato speciale, quando si ricorre a trattativa privata, parti dell'opera scorporabili con il relativo importo, la cui esecuzione può essere assunta da imprese mandanti che siano iscritte all'Albo nazionale costruttori per categorie e classifica corrispondente alle parti stesse.

La pubblica amministrazione deve indicare altresì l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità di imprese che intendano presentarsi singolarmente o riunite in associazione ai sensi del primo comma del presente articolo.

Qualora l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazioni temporanee abbiano i requisiti di cui al primo oppure al secondo comma del presente articolo, possono associare altre imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, anche se per categorie o importi diversi da quelli richiesti nel bando.

L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto appaltante. Tuttavia per le imprese assuntrici delle opere indicate nel secondo comma, la responsabilità è limitata a quella derivante dalla esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo ».

Comunico che, in qualità di relatore, ho presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, al penultimo comma dell'articolo 8, le seguenti parole: « a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto ».*

Qual è il parere del Governo ?

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.



PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 10.

All'articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

*n*) indicazione delle principali opere scorparabili.

(È approvato).

#### ART. 11.

All'articolo 12 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

*f*) indicazione delle principali opere scorparabili.

(È approvato).

#### ART. 12.

Dopo l'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è aggiunto il seguente:

« ART. 23-bis. — Le imprese riunite possono costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del Libro V, Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite di cui all'ultimo comma del precedente articolo 21.

Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'ente committente o concedente.

Tutte le imprese riunite devono fare parte della società di cui al primo comma, la quale non è iscrivibile all'Albo nazionale dei costruttori previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

L'inizio dell'attività esecutiva della società è subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936.

Ai soli fini degli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584 e dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa ».

(È approvato).

Comunico che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

La IX Commissione lavori pubblici,

in occasione dell'introduzione di modificazioni alla legge n. 741 del 1981 finalizzate ad eliminare la materia del contendere nel giudizio pendente in materia in sede comunitaria;

sottolineato lo sforzo operato per contemperare le esigenze comunitarie con quelle nazionali, fondato sulla volontà di evitare fratture tra ordinamenti, tra l'altro con l'affermazione che il metodo della media non ha carattere esclusivo, e nella convinzione della sua funzionalità per una migliore identificazione delle offerte economicamente più vantaggiose, anche in vista della necessità di aumentare la soglia di applicabilità della direttiva, così come argomentato nel punto successivo;

rilevato come la soglia di applicabilità della direttiva n. 305 del 1971 (un milione di unità di conto - pari a circa 1.300 milioni) sia attualmente troppo bassa in relazione al tempo in cui fu fissata e all'inflazione nel frattempo verificatasi, e come, quindi, a fronte di una scarsa circolazione di imprese per lavori di importo

non elevato, le procedure previste finiscano per determinare in queste situazioni ritardi, senza beneficio alcuno sul piano degli interessi sostanziali della Comunità e con danno, invece, sul piano di quelli dei soggetti appaltanti nazionali;

considerato che tale valutazione è largamente condivisa dagli operatori europei;

considerata l'esigenza di rendere operative le nuove norme con chiarezza ed in completa aderenza ai principi della direttiva

invita il Governo:

ad assumere ogni possibile iniziativa perché sia aperto un procedimento di revisione della direttiva 305/71 tendente ad elevare la soglia di applicabilità ad almeno 10 milioni di unità di conto;

a formulare e diramare una circolare esplicativa delle novità legislative introdotte nel settore, che, tra l'altro, chiarisca il carattere non esclusivo del metodo della media.

Come ho già avuto modo di ricordare, la procedura CEE è obbligatoria allorché i lavori superino un milione di unità di conto, cifra esigua, tenendo conto che tale soglia risale al 1971. È necessario impegnare il Governo ad attivare tutte le iniziative possibili ed a fare in modo che tale limite salga ad almeno 10 milioni di unità di conto.

ORLANDO FABBRI. Non è previsto un adeguamento dell'unità di misura?

PRESIDENTE. No, anche questa mattina abbiamo parlato con rappresentanti della CEE i quali hanno dichiarato che le procedure sono avviate, ma procedono con lentezza, in seguito a difficoltà sorte in Belgio, Francia ed Olanda, paesi che ritengono ancora idonea la misura proprio a causa dei confini pianeggianti. È questo il motivo per cui è stato predisposto l'ordine del giorno, proprio al fine di evitare lentezze.

GIANFRANCO ROCELLI. Il gruppo democristiano è favorevole all'ordine del giorno.

ORLANDO FABBRI. Anche il gruppo comunista condivide l'ordine del giorno, specialmente per quanto riguarda il meccanismo procedurale degli appalti.

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chella.

MARIO CHELLA. Il gruppo comunista non esprime un giudizio negativo nei confronti di questo disegno di legge che, per altro, già da tempo avrebbe dovuto essere approvato dal Parlamento. Noi contestiamo il fatto che proprio a causa dei ritardi con i quali si è proceduto, il risultato non è quello che tutti attendevamo.

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo ha presentato il disegno di legge nel febbraio di quest'anno.

MARIO CHELLA. Il Governo è in ritardo nell'affrontare tutta la legislazione riguardante la regolamentazione degli appalti nel nostro paese. Questa sarebbe stata una buona occasione per procedere allo snellimento delle procedure; ma questo non è stato possibile proprio per il poco tempo a disposizione. Avremmo preferito misure più aderenti alle direttive CEE, come risulta evidente dal ricorso della Commissione della Comunità europea del dicembre 1983. È questa la ragione, oltre a quelle già espresse, per cui il gruppo comunista si asterrà su questo disegno di legge.

GIANFRANCO ROCELLI. Annuncio il voto favorevole del gruppo democristiano a questo disegno di legge che riteniamo soddisfacente, anche se riconosciamo che ancora alcuni problemi vanno risolti. Co-

munque ritengo che questo provvedimento faccia riacquistare prestigio al nostro paese nell'ambito comunitario e acceleri l'adeguamento della legislazione nazionale in riferimento agli impegni che il nostro paese ha assunto.

Ritengo anche di dover ringraziare il relatore per il lavoro svolto. La discussione su questo provvedimento, iniziata nel febbraio di quest'anno, ha portato ad un risultato che complessivamente possiamo ritenere positivo. L'astensione del gruppo comunista conferma questa mia opinione, rappresentando, di fatto, un atteggiamento costruttivo. L'augurio che voglio fare è che il rapporto con la Comunità europea continui sempre più positivamente in riferimento al ruolo che l'Italia vuole e deve avere nell'ambito europeo.

**PRESIDENTE.** Chiedo, in caso di approvazione del provvedimento, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il disegno di legge verrà subito votato a scrutinio segreto.

#### **Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche di talune norme della legge 10 dicembre 1981, n. 741, in contrasto con la legge 8 agosto 1977, n. 584 » (1279).

Presenti . . . . .	26
Votanti . . . . .	14
Astenuti . . . . .	12
Maggioranza . . . . .	8
Voti favorevoli . . . . .	14
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Boetti Villanis Audifredi, Botta, Comis, Facchetti, Ferrarini, Fornasari, Guarra, Malvestio, Paganelli, Rebullà, Ricciuti, Rocelli, Senaldi, Sorice.

*Si sono astenuti:*

Alborghetti, Bonetti Mattinzoli, Boselli, Bulleri, Chella, Fabbri, Geremicca, Jovanitti, Palmi, Polesello, Sapio, Satanassi.

**La seduta termina alle 16,15.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO